



**Tribunale di UDINE**  
**SEZIONE PENALE – DIBATTIMENTO**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Giulia Pussini Giudice Monocratico, alla pubblica udienza del 29/03/2021 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

[REDACTED]  
nato il [REDACTED] a [REDACTED]  
residente in [REDACTED]  
con domicilio eletto in Viale [REDACTED]  
Difeso dall' avvocato di fiducia PALERMO Patrizio Paolo del foro di Udine  
Libero presente

**IMPUTATO**

[REDACTED]  
in ordine al seguente reato:

1) delitto p. e p. dagli artt.73, comma 4 (nella formulazione previgente alla riforma introdotta dalla Legge 21.2.2006 n. 49), del D.P.R. 9.10.1990 n. 309, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 del citato D.P.R., deteneva illecitamente ad evidente fine di spaccio:

- sei bustine in polietilene trasparente per un peso complessivo gr. 5,802 (netti) di marijuana, sostanza stupefacente di cui alla tab. II<sup>A</sup> prevista dall'art. 14 del medesimo D.P.R., avente percentuale del 16,1% di principio attivo per un quantitativo di A TIIC pari a grammi 0,936 idonea al confezionamento di 37,4 dosi medie singole;

Nr. [REDACTED] 2021

Reg. Sent ✓

Nr. 2020/00 [REDACTED]

RG Dib

Nr. 2019/000 [REDACTED]

RGNR

DEPOSITATA

il 18 GIU. 2021

AVVISO DEPOSITO SENT.

COMUNICATO A

PG \_\_\_\_\_

PM \_\_\_\_\_

Imputato \_\_\_\_\_

Difensore \_\_\_\_\_

Parte Civile \_\_\_\_\_

IRREVOCABILE

il \_\_\_\_\_

PROPOSTO APP/RICORSO

il \_\_\_\_\_

da \_\_\_\_\_

COMUNICATO

il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_

ESTRATTO ESECUTIVO

il \_\_\_\_\_

TRASMESO FOGLIO

NOTIZIE

il \_\_\_\_\_

ATTI ALLA CORTE

il \_\_\_\_\_

SCHEDA

il \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

- quattro barattolini cilindrici per un peso complessivo di gr. 5,931 (netti) di hashish, sostanza stupefacente di cui alla tab. II<sup>A</sup> prevista dall'art. 14 del medesimo D.P.R. avente percentuale del 23,1 % di principio attivo per un quantitativo di A<sup>9</sup>TIIC pari a grammi 1,372 idonea al confezionamento di 54,8 dosi medie singole.

In: [redacted] (UD) il [redacted]

Con l'intervento del Pubblico Ministero dott. Cino con delega  
del difensore di fiducia avv.to Patrizio Paolo Palermo del Foro di Udine

#### **CONCLUSIONI DELLE PARTI:**

**Il P.M.:** previa diminuzione per il rito e concessione delle attenuanti generiche, condanna alla pena di mesi 3 di reclusione ed € 1.000,00 di multa

**La Difesa:** assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato. In subordine assoluzione per la particolare tenuità del fatto. In ulteriore subordine minimo della pena con concessione delle attenuanti generiche e benefici di legge

2

CP

## FATTO E DIRITTO

Con decreto di citazione emesso dal PM in data 4.10.2019 [REDACTED] veniva tratto a giudizio per rispondere del reato ascritto in rubrica.

Il processo si celebrava in presenza dell'imputato.

L'udienza del 15.04.2020 veniva differita con provvedimento emesso ai sensi del D.L. 18/2020 ritualmente notificato a tutte le parti.

All'udienza di data 9.11.2020 veniva disposta la notifica personale del decreto di citazione a giudizio all'imputato, non risultando lo stesso a conoscenza del procedimento, e alla successiva udienza del 21.12.2020 interveniva difensore fiduciario che chiedeva un rinvio. All'udienza del 1.03.2021 il difensore, munito di procura speciale, chiedeva procedersi nelle forme del rito abbreviato condizionato all'esame dell'imputato. All'odierna udienza l'imputato si sottoponeva all'esame e all'esito, sentite le conclusioni rappresentate dalle Parti, il Giudice pronunciava sentenza dando lettura di separato dispositivo.

\*\*\*

Alla luce delle risultanze investigative i fatti possono essere ricostruiti come segue.

In data [REDACTED] alle [REDACTED] circa in località [REDACTED] lungo la SR [REDACTED] personale di P.G. fermava per un controllo un'autovettura modello [REDACTED] con targa belga. Il veicolo, che risultava essere di proprietà della [REDACTED], era condotto dall' odierno imputato.

Avendo sentito un forte odore di stupefacente, gli operanti invitavano il conducente a esibire eventuali sostanze stupefacenti detenute e nel corso di tale controllo rinvenivano uno spinello, apparentemente preparato con sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Posto sotto sequestro lo spinello, gli operanti allargavano la perquisizione al luogo di pernottamento dell'odierno imputato, sito a [REDACTED] in via [REDACTED] numero [REDACTED].

Lì, presso il locale soggiorno, venivano rinvenute sei bustine in plastica per un totale pari a grammi 9,2 di sostanza stupefacente apparentemente di tipo marijuana e inoltre quattro barattoli di plastica, con sostanza stupefacente apparentemente del tipo hashish avente peso complessivo pari a grammi 5,6.

Le analisi attestavano che le bustine contenevano 5,802 grammi netti di cannabis (foglie e infiorescenze) con principio attivo presente in percentuale pari al 16,1%, utile al confezionamento di 37,4 d.m.s., mentre i barattoli di plastica contenevano complessivi grammi 5,931 di sostanza stupefacente del tipo cannabis (resina) con principio attivo presente in percentuale pari al 23,1% utile al confezionamento di 54,8 d.m.s..

Risultava che l'odierno imputato era stato segnalato in data 7 gennaio 2013 per violazione amministrativa relativa al possesso di 0,8 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

\*\*\*

In sede di esame l'imputato riferiva di essere un elettricista specializzato, di avere in tale veste lavorato in Belgio nel [REDACTED], in una località prossima al confine con l'Olanda [REDACTED], e di aver fatto ritorno in Italia solo il giorno prima del controllo nell'ambito del quale è stato rinvenuto lo stupefacente.

Riferiva di aver viaggiato con l'auto noleggiata in Belgio da [REDACTED] fino a [REDACTED] dove aveva pernottato in un b&b prenotato dall'azienda, per effettuare una breve sosta utile a restituire i materiali al deposito, prima di fare ritorno alla propria residenza, a [REDACTED].

Ricordava che nella giornata di accadimento dei fatti si era svegliato tardi ed era stato fermato dagli operanti mentre si stava recando a consegnare i materiali.

In occasione di tale controllo, gli operanti avevano rinvenuto lo spinello, che [REDACTED] aveva con sé in macchina, mentre il restante quantitativo di stupefacente, conservato presso il b&b, era stato consegnato spontaneamente.

L'imputato non disponeva di bilancino, strumenti da taglio o confezionamento, tant'è che gli operanti rinvenivano solo cartine, filtri e grinder.

Dichiarava che lo stupefacente rinvenuto costituiva la abbondante scorta personale acquistata in un coffee shop in Olanda poco prima di partire, già distinta in varie confezioni in ragione delle diverse caratteristiche.

Lo stupefacente, acquistato a fronte di un corrispettivo di poco inferiore a 150 Euro, era destinato esclusivamente all'uso personale, costituendo una scorta che [REDACTED] preventivava di smaltire in un paio di mesi circa.

Al proposito, precisava di essere assuntore abituale di droga cd. leggera dalla maggiore età, e chiariva che la propria retribuzione all'epoca, in ragione della permanenza estera, era pari a circa 3.000 Euro.

\*\*\*

Le risultanze probatorie non consentono di ritenersi provato con il necessario grado di certezza processuale che la sostanza stupefacente rinvenuta fosse destinata alla cessione, anziché all'esclusivo uso personale.

La giustificazione offerta dal prevenuto per la detenzione trova riscontro in primis nel fatto che questo, al momento del controllo, conduceva una auto noleggiata con targa belga, circostanza indicativa del recente rientro dall'estero.

A fronte di ciò, non pare inverosimile che la sostanza fosse stata acquistata in Olanda in un "coffee shop" e che fosse particolarmente concentrata, con ciò spiegandosi l'elevato numero di dosi ricavabili a fronte del dato ponderale contenuto.

E' verosimile, inoltre, che tale sostanza fosse già porzionata al momento dell'acquisto, tant'è che non sono stati rinvenuti, presso il domicilio dell'imputato, strumenti utili a confezionamento e pesatura.

Risulta credibile che [redacted] percepisse uno stipendio elevato all'epoca, in quanto trasfertista, sicchè ben poteva disporre delle risorse economiche necessarie ad acquistare una scorta di stupefacente da portare con sé, destinata all'uso personale.

Assume rilievo, poi, la segnalazione amministrativa relativa alla precedente detenzione di droga cd. leggera, per quanto risalente al 2013.

In tale contesto, il numero di dosi medie singole ricavabili dallo stupefacente posto in sequestro non consente di per sé solo di comprovare con il necessario grado di certezza processuale la destinazione alla cessione della sostanza rinvenuta, neppure in parte e a titolo gratuito.

Tali essendo gli esiti processuali, permane un dubbio quanto alla sussistenza dei presupposti oggettivi del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990.

Pertanto, la detenzione descritta all'imputazione deve ricondursi all'illecito amministrativo di cui all'art. 75 d.P.R. 309/1990, di talchè si dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Udine per le determinazioni di propria competenza.

Deve disporsi la confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro. Motivazione riservata in giorni 90 ex art. 544 comma 3 c.p.p..

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 438 e ss., 530 c.p.p.

**ASSOLVE**

[redacted] dal reato ascritto, qualificato il fatto ai sensi dell'art. 75 DPR 309/90 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e

**ORDINA**

la trasmissione degli atti al Prefetto di Udine per le determinazioni di propria competenza;

visto l'art. 240 c.p.

**DISPONE**

Confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro;

Letto l'art. 544 comma 3 c.p.p.

**ASSEGNA**

termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Così deciso in Udine il 29.03.2021

depositata in cancelleria add. 16 GIU. 2021

IL CANCELLIERE  
*Cristina Zola*

Il Giudice  
Dott.ssa Giulia Pussini

